



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 150

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 6/DDL del 5 luglio 2022)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27
“DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI
INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
CLASSIFICATE SISMICHE” E RELATIVE DISPOSIZIONI
TRANSITORIE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 luglio 2022.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27
“DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI
INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
CLASSIFICATE SISMICHE” E RELATIVE DISPOSIZIONI
TRANSITORIE**

Relazione:

Con il presente disegno di legge s'intende superare le disposizioni organizzative regionali in materia di nomina dei collaudatori di lavori e opere pubbliche di interesse regionale, con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure di conferimento degli incarichi, in particolare per quanto attiene alla individuazione dell'organo competente al conferimento dell'incarico di collaudo dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale. A seguito dell'evoluzione della legislazione statale in materia di contratti pubblici, caratterizzata anche di recente dall'introduzione di misure straordinarie dirette a velocizzare gli investimenti in infrastrutture, le norme regionali, pur finalizzate a garantire la professionalità, esperienza e competenza dei soggetti cui affidare le funzioni di collaudatore, si sono rivelate inadeguate rispetto alle esigenze di semplificazione e di responsabilizzazione degli uffici preposti alla gestione degli interventi. Con il superamento delle disposizioni regionali in materia diviene applicabile, anche per i profili organizzativi inerenti la competenza al conferimento degli incarichi, la normativa statale che assimila le prestazioni in questione ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

L'articolo 1, con l'abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 27/2003, è diretto in particolare a disporre la soppressione dell'elenco regionale dei collaudatori e la cancellazione delle disposizioni regionali in materia di modalità e termini degli affidamenti di incarichi di collaudo di interesse regionale, superate dalla vigente normativa statale in materia.

L'articolo 2, mediante la modifica dell'articolo 48 della legge regionale 27/2003, interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione della funzione relativa al conferimento degli incarichi di collaudo, con l'effetto di incardinare tale compito direttamente in capo alla struttura competente alla gestione del contratto d'appalto, secondo la disciplina statale del decreto legislativo 50/2016, che assimila le prestazioni in questione ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

L'articolo 3 introduce un regime transitorio allo scopo di:

- individuare gli affidamenti di incarichi di collaudo che saranno assoggettati alla disciplina applicabile per effetto dell'abrogazione e modifica delle norme regionali;*
- individuare un arco temporale nel quale permane la facoltà di utilizzo del vigente elenco regionale dei collaudatori, successivamente all'ultimo aggiornamento, al fine di agevolare le Strutture regionali nell'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi di collaudo nelle more delle conseguenti misure di adeguamento organizzativo.*

L'articolo 4 introduce una clausola di coordinamento con altre discipline regionali di settore, estendendo l'efficacia della modifica legislativa anche agli ulteriori casi in cui la normativa regionale di settore preveda l'affidamento degli incarichi di collaudo di competenza regionale secondo la disciplina previgente.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27
“DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI
INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
CLASSIFICATE SISMICHE” E RELATIVE DISPOSIZIONI
TRANSITORIE**

Art. 1 - Abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. Gli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 3 della presente legge.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“1. La struttura regionale competente per materia affida gli incarichi di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) numero 1) secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni.”.

Art. 3 - Disposizioni transitorie.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come sostituito dall’articolo 2 si applica ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di conferimento dell’incarico di collaudo.

2. L’elenco regionale dei collaudatori di cui all’articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, aggiornato con le iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2021, può essere utilizzato fino alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 4 - Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato dalla presente legge e la disciplina transitoria di cui all’articolo 3, trovano applicazione, anche per i conferimenti di incarico di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) della medesima legge regionale n. 27 del 2003, previsti da normative regionali settoriali che attribuiscono la competenza della nomina dei collaudatori a soggetti diversi dalla struttura regionale competente.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.....	3
Art. 2 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.....	3
Art. 3 - Disposizioni transitorie.	3
Art. 4 - Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale.	3
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 6 - Entrata in vigore.....	4